



SCLAFANI BAGNI CALTAVUTURO SCILLATO

**UNIONE DEI COMUNI
VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE**

Via J. FALCONE N. 41, 90022 CALTAVUTURO (PA)
P.I. e C.F. 05488730820
TEL. 0921/547311 - Fax 0921/541585
PEC: unionevaldimera@pec.it

9

C.U.C. Centrale Unica di Committenza

VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE

CODICE A.U.S.A. 545860

Ente Appaltante : COMUNE DI CALTAVUTURO

OGGETTO DELL'APPALTO: Affidamento dei "Lavori di Adeguamento Degli Impianti Tecnologici alla Legge 626, Rifacimento del Fondo e Ampliamento del Campo di Gioco del Campo Sportivo Comunale".

CUP: I53E09000030004 – CIG: 7405630733

VERBALE DI GARA

(Seduta Pubblica)

L'anno duemila diciotto il giorno 25 del mese di GIUGNO alle ore 16:10 in Caltavuturo, presso la sala gare dell'Ufficio del Responsabile della Centrale Unica di Committenza VAL D'HIMERA SETTENTRIONALE sita al 2° piano della Via

G. Garibaldi n. 41, sono presenti i componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione del Presidente della C.U.C. "Val d'Himera Settentrionale" C.U.C. n.

11 del 12.06.2018 di modifica ed integrazione della Determinazione del Presidente della C.U.C. "Val d'Himera Settentrionale" C.U.C. n. 10 del 04.06.2018 e Reg. UN.

n. 25 del 04.06.2018, come segue:

- Ing. Santina Meli: Presidente e R.U.P. dei Lavori, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

- Arch. Francesco Giardina: Teste, Componente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

flu
17
23
Out

- Geom. Nicola Cirrito: Teste, Componente, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

Svolge le funzioni di Verbalizzante non componente

- la Sig.ra Maria Scialabba - Segretario Verbalizzante, in servizio presso la C.U.C. sopracitata.

Il Seggio di Gara come sopra individuato, si è riunito nella seduta odierna per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da eseguirsi a pubblico incanto, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'Art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per il complessivo importo di €. 1.273.786,76, di cui a base d'asta €. 1.258.363,34 ed €. 15.423,42 per oneri della sicurezza.

Preliminarmente, il Presidente dopo aver prelevato dall'Armadio, sito nella Sala Gare, il quarto dei 9 Faldoni contenenti i 12 (dodici) Plichi dal n. 47 al n. 58, e verificato che i Plichi chiusi siano integri, idoneamente sigillati, controfirmato sui lembi di chiusura, e che rechi sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative all'oggetto della gara, e procede all'apertura seguendo l'ordine di ricezione elencato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, aperta al Pubblico.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto delle buste "A - Documentazione" al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, e per ciascun concorrente si determina sulla ammissione o esclusione come di seguito indicato:

N.	DITTA	AMMISSIONE	NOTE
47.	IMPRESA AUSILIATA ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO	AMMESSA CON RISERVA	- AVVALIMENTO - SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
	IMPRESA AUSILIARIA DI GIORGI SRL		
48.	COSIAM S.R.L.	AMMESSA	

49.	R.T.I. IMPR. MANDATARIA F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. IMPR. MANDANTE CASSARINO SALVATORE ANTONINO	AMMESSA	
50.	REPIN S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA	- SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
51.	VENTURELLI ROMOLO S.R.L.	AMMESSA	
52.	CONSORZIO CONS.COOP.SOC.COOP. IMPRESA ESECUTRICE IN.CO EDILE Soc. Coop.di CORLEONE – Via Alfonso Borrelli n.3 – P.IVA: 05995450821 – PEC: Incoedile@pec.it	AMMESSA CON RISERVA	- SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
53.	IMPRESA AUSILIATA CO.ANT. S.R.L. IMPRESA AUSILIARA ARRAS MARIO S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA	- AVVALIMENTO - SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016)
54.	A.T.I. CAPOGRUPPO F.LLI ANASTASI SRL IMPRESA MANDANTE I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS	AMMESSA	

- PLICO n.47: - La Commissione rileva che l'Impresa "ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO"- P.IVA.: 02536860816 - PEC: anselmocostruzioni@pec.it ai fini della partecipazione alla gara utilizza l'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO e utilizza i requisiti della Ditta Ausiliaria "DI GIORGI S.R.L." di ALCAMO (TP)- P.IVA: 01992850816 - PEC: digiorgisrl@pec.it.

Si dà mandato alla S.A. di trasmettere all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici la presente dichiarazione di Avvalimento ai sensi dell'Art. 89 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, la Commissione rileva che il Rappresentante Legale, DI GIORGI TOMMASO PAOLO della Ditta Ausiliaria "DI GIORGI S.R.L." non ha prodotto la Dichiarazione di cui al Modello "G" – Dichiarazione di presa visione della

Plu
G
g
Est

Documentazione di Gara.

Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta, considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di produrre l'Integrazione della la Dichiarazione del "Modello G" a firma del Legale Rappresentanti dell'Impresa Ausiliaria "DI GIORGI S.R.L." da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.50: - La Commissione rileva che l'Impresa "REPIN S.R.L." presenta Polizza Fidejussoria ridotta del 50% + 20% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, riferita alla categoria prevalente OG1 "Costruzione di Edifici Civili" ed inoltre esibisce la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001, riferita alla categoria prevalente OG1 "Costruzione di Edifici Civili".

Ma secondo Sentenza del *Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 394*, che espressamente prevede che:

".....omississ.....l'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serieUNI CEI ISO 9000..." prevede poi che "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20


per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001”.

Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell’ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissioni giudicatrici di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella “lex specialis”), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive.

Ne consegue che il ricorso al Soccorso Istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)”.

Per quanto precede, la Commissione ritiene che la Ditta può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della Garanzia Provvisoria, ma non della cumulabilità



dell'ulteriore 20%. Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta "REPIN S.R.L.", considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, fino almeno limite del valore dell' 1% dell'importo a base d'asta e cioè fino all'occorrenza del valore garantito di €.12.737,87, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.52: - La Commissione rileva che il Consorzio "CONS.COOP SOC. COOP." designa come IMPRESA ESECUTRICE la Ditta "IN.CO EDILE SOC. COOP." di CORLEONE - Via Alfonso Borrelli N.3 - P.IVA: 05995450821 - PEC: incoedile@pec.it. Inoltre, il Rappresentante Legale "SOC. COOP. CONS.SCOOP" presenta Polizza Fidejussoria ridotta del 50% + 20% allegando alla documentazione di gara la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 ed inoltre esibisce la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 14001. DI ciò rende anche apposita Dichiarazione. Ma la Commissione da atto che la Sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 394, ha espressamente previsto che:

".....omississ....l'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, stabilito che "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serieUNI CEI ISO 9000..." prevede poi che "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001”.

Da ciò si è tratto che, con le predette disposizioni, il legislatore ha riconosciuto espressamente la cumulabilità, con la riduzione del 50 per cento prevista in caso di possesso dell'ISO 9000, della riduzione del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), non estendendo tale esplicito riconoscimento per la riduzione del 20 per cento prevista per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.

Con la conseguenza di riconoscere corretta la posizione delle Commissioni giudicatrici di attenersi a un criterio interpretativo letterale delle disposizioni contenute nella norma di legge (le quali, ulteriormente, trovano chiara eco nella “lex specialis”), secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, in base al quale se, in un disposto normativo, non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive.

Ne consegue che il ricorso al Soccorso Istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)”.



Per quanto precede, la Commissione ritiene che il Consorzio "CONS.COOP." può usufruire del beneficio della diminuzione al 50% della Garanzia Provvisoria, ma non della cumulabilità dell'ulteriore 20%. Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" il Consorzio "CONS.COOP.", considerando la predetta omissione regolarizzabile attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa di produrre l'Integrazione della Polizza Fidejussoria, fino almeno limite del valore dell' 1% dell'importo a base d'asta e cioè fino all'occorrenza del valore garantito di €.12.737,87, da fare pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

- PLICO n.53: - La Commissione rileva che l'Impresa "CO.ANT. S.R.L."- P.IVA.: 01620800852- PEC: coantsrl@spimail.it ai fini della partecipazione alla gara utilizza L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO e utilizza i requisiti della Ditta Ausiliaria "ARRAS MARIO S.R.L." di BULTEI (SS) - P.IVA: 02424730907 - PEC: arrasmariosrl@lamlapec.it

Si dà mandato alla S.A. di trasmettere all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici la presente dichiarazione di Avvalimento ai sensi dell'Art. 89 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, la Commissione rileva che "TUTTE" le DICHIARAZIONI rese dalla Ditta Ausiliaria sono a firma di GESUINO ARRAS in qualità di Rappresentante Legale della Ditta ARRAS MARIO S.R.L., mentre dal Certificato S.O.A. GROUP, prodotto, il nome del Rappresentante Legale risulta essere GESUINO ARRAS. Pertanto, rilevata la predetta incongruenza, il Presidente della Commissione, anche

R.U.P. ed R.V.R. della presente Gara di Appalto, procede a Verificare, attraverso la Consultazione on line del "Casellario Informativo delle Imprese", istituito presso l'A.N.A.C., la Certificazione S.O.A. posseduta dalla Ditta ARRAS MARIO S.R.L. dalla quale effettivamente risulta che, da un aggiornamento del Certificato predetto / (04.05.2018) il nuovo Rappresentante Legale dell'Impresa è il Sig. ARRAS GESUINO; ciò in aderenza delle Dichiarazioni rese e prodotte nella "Documentazione Amministrativa" oggetto di esame nell'odierna seduta di gara e di cui al Plico n. 53. La nuova Certificazione SOA GROUP viene stampata ed allegata "ad integrazione" della "Documentazione Amministrativa" di gara.

Altresì, la Commissione rileva che il Rappresentante Legale della Ditta Ausiliata "CO.ANT S.R.L." e la Ditta Ausiliaria "ARRAS MARIO S.R.L." non hanno prodotto il PASSOE (che dovrà riportare la registrazione di entrambe le due ditte, ausiliata ed ausiliaria).

Inoltre, la Commissione rileva che il Rappresentante Legale, GESUINO ARRAS della Ditta Ausiliaria "ARRAS MARIO S.R.L." non ha prodotto la Dichiarazione di cui al Modello "G" - Dichiarazione di presa visione della Documentazione di Gara.

Pertanto, SI AMMETTE "CON RISERVA" la ditta di cui al PLICO n. 53, considerando le predette due omissioni regolarizzabili attraverso la Procedura del "Soccorso Istruttorio" di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. La Commissione da mandato al R.U.P. anche R.V.R., presente in questo Seggio di Gara, di chiedere all'Impresa Ausiliata e all'Impresa Ausiliaria di produrre l'Integrazione del PASSOE (a nome di entrambe le due imprese partecipanti), nonché all'Impresa Ausiliaria la Dichiarazione del "MODELLO G" a firma del Legale Rappresentante della Ditta "ARRAS MARIO S.R.L.". Le predette Integrazioni dovranno pervenire entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento

della richiesta a mezzo PEC alla C.U.C. Val D'Himera Settentrionale, a pena di esclusione dalla presente Gara.

Alle ore 20:15 dopo avere esaminato la documentazione di numero 8 (otto) concorrenti, come sopra elencati, di cui N.4 (quattro) AMMESSI CON RISERVA, la Commissione decide di sospendere la Seduta di Gara rinviando le operazioni di gara a giorno 26 Giugno 2018 alle ore 15:30. Tutti i Plichi da esaminare ed esaminati vengono conservati nell'Armadio della Sala Gare della C.U.C.

Letto, confermato e sottoscritto

- Ing. Santina Meli: Presidente:

- Arch. Francesco Giardina: Teste, Componente:

- Geom. Nicola Cirrito - Teste, Componente:

- Sig.ra Maria Scialabba - Segretario Verbalizzante:

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name in the list above. The first signature is for Santina Meli, the second for Francesco Giardina, the third for Nicola Cirrito, and the fourth for Maria Scialabba. The signatures are written in a cursive style.